

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

VARIANTE PARZIALE 37

“OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”

OSSERVAZIONI PRESENTATE A SEGUITO DEL DEPOSITO E
DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA
“VARIANTE PARZIALE N.37” AL P.R.G. VIGENTE
RIADOTTATO CON D.C. N° 14 DEL 08/04/2019
E RELATIVE CONTRODEDUZIONI ASSUNTE
IN SEDE DI PROGETTO DEFINITIVO

OSSERVAZIONE NR. 1 PROTOCOLLO NR. 4078 DEL 08/05/2019 PRESENTATA dall'Avvocato Paolo Botasso per incarico dei suoi assistiti richiamati nell'osservazione stessa

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - Prot 0004078 del 08/05/2019 Tit VI Cl 1 Fasc 1

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO BOTASSO

Via Bagni 1/a- 12037 Saluzzo

Tel. e Fax 0175/45499

Via San Francesco d'Assisi 14 - 10121 Torino

Tel 011/5625330 Fax 011/540250

e.mail: paolo.botasso@libero.it

avv. Paolo Botasso
avv. Alberto Crossetto
avv. Giulio Fumero
avv. Chiara Ambrosino
avv. Enrico Corsano
avv. Emanuela Cischino
avv. Nicola Peretti
dott.ssa Sofia Bussone

**Egregio Signor
Sindaco
del Comune di Limone Piemonte
Via Roma n. 32
12015 LIMONTE PIEMONTE**

A mezzo pec: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it

Saluzzo, 8 maggio 2019

Oggetto: Osservazioni in merito alla variante parziale n. 37 al vigente PRGC del Comune di Limone. Richiesta di valutazione soluzioni alternative.

Ho avuto incarico dai signori Stefano Dalmasso, Maria Dalmasso, Giuseppe Dalmasso, Marianna Dalmasso, Arianna Dalmasso, Anna Margherita Marro, Antonia Giuseppina Beltrando, Antonio Astegiano, Giovanni Battista Astegiano, Bruno Astegiano, Carolina Astegiano, Giuseppe Astegiano, Jean Dalmasso, Joseph Dalmasso, Georges Dalmasso, Anna Dalmasso, Catherine Dalmasso, Elisa Jacqueline Dalmasso e Astegiano Giacomo, i cui terreni sono interessati alla variante in oggetto

Tale variante risulta adottata il 27.7.2018 e, invero, i mie assistiti non hanno formulato osservazioni nel termine assegnato dalla delibera di adozione, ma, ciò nonostante, non essendo stata ancora approvata in via definitiva la variante stessa, si ritiene comunque opportuno formulare alcune osservazioni al fine di valutare soluzioni alternative compatibili con le legittime aspettative dei privati, evitando così anche il rischio di un contenzioso giudiziaria.

COMUNE

a. In via preliminare preme rilevare come il procedimento, preordinato all'esproprio, sia originariamente viziato per la mancata comunicazione di avvio del medesimo ai soggetti direttamente interessati, tra cui i miei assistiti.

Invero, è pacifico che in tema di procedimenti espropriativi la comunicazione di avvio del procedimento debba essere fatta direttamente agli interessati e, peraltro, nel caso di specie, non può essere giustificato l'utilizzo dell'avviso pubblico in considerazione dell'esiguo numero di terreni coinvolti.

b. Nel merito, la variante parziale è priva di motivazione con riferimento alla scelta di procedere all'acquisizione dei terreni necessari anziché proseguire con i contratti in essere, consentendo quindi l'utilizzo dei medesimi ai legittimi proprietari nel periodo estivo.

E' pacifico che l'interesse pubblico alla realizzazione di un opera debba essere temperato con le esigenze e i diritti dei privati, scegliendo quindi soluzioni meno gravose e ugualmente efficaci al perseguimento dell'interesse della Pubblica Amministrazione, quale è quella, appunto, di mantenere i rapporti in essere.

Si ribadisce la scelta di procedere all'acquisizione risulta non solo immotivata, ma irragionevole, determinando un inutile sacrificio ai privati e, in particolare, dei mie asstiti.

Si chiede, pertanto, l'accoglimento delle sovraespote osservazioni:

- 1) procedendo alla rinnovazione del procedimento comunicando l'avvio del medesimo ed i conseguenti diritti di partecipazione all'esponente;
- 2) eliminando il vincolo preordinato all'esproprio in quanto ingiustificato e non necessario;
- 3) individuando le aree destinate alla realizzazione dei bacini sulla proprietà della Limone Impianti Funiviari e Turistici s.p.a.

Con osservanza.

avv. Paolo Botasso


L'osservazione NON E' ACCOLTA per le seguenti motivazioni. In primo luogo non si capisce il motivo del riferimento alla prima deliberazione di Consiglio Comunale del 27.07.2018 per la quale viene peraltro dato atto dell'ormai tardiva possibilità di presentazione di osservazioni in quanto i termini sono abbondantemente scaduti, tant'è che è stata effettuata una seconda adozione preliminare con D.C.C. n.14 del 08.04.2019 per la quale la presente osservazione ricadrebbe nel periodo di osservazione; si ritiene comunque di prendere in considerazione quanto espresso in osservazione. In merito alla necessità di dare comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'esproprio di cui al D.P.R.327/01 e s.m.i. si ribadisce la correttezza dell'iter seguito mediante pubblico avviso in quanto il numero dei soggetti coinvolti dal procedimento superava il limite numerico di cinquanta oltre il quale è ammesso l'utilizzo dell'avviso pubblico. In risposta al punto b) si rimarcano le scelte dell'Amministrazione Comunale esplicitate in variante che hanno condotto alle scelte pianificatorie, in particolare si deve poi richiamare il presupposto definito dalla normativa regionale in materia di sport invernali L.R. 2/2009 e s.m.i. e della definizione di vincoli espropriativi per i terreni interessati dalle aree sciabili; medesima considerazione vale per l'impiego delle superfici e i limiti imposti. Per le motivazioni riportate non risulta possibile accogliere le prime due delle tre richieste riassunte in calce all'osservazione. Per l'ultima si evidenzia come la scelta localizzativa derivi da uno specifico studio affidato a tecnico esperto in materia che ha dovuto effettuare valutazioni prettamente tecniche affinché la realizzazione dei bacini risulti essere sia tecnicamente fattibile, sia funzionale allo scopo per il quale sono previsti; per tali motivazioni la scelta localizzativa pare essere particolarmente condizionata e non individuabile a priori in base ad un mero principio di proprietà.

OSSERVAZIONE NR. 2 PROTOCOLLO NR. 4098 DEL 09/05/2019 PRESENTATA dall'Avvocato Paolo Botasso per incarico dei suoi assistiti richiamati nell'osservazione stessa

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - Prot 0004098 del 09/05/2019 Tit VI Cl 1 Fasc 1

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO BOTASSO

Via Bagni 1/a- 12037 Saluzzo

Tel e Fax 0175/45499

Via San Francesco d'Assisi 14 - 10121 Torino

Tel 011/5625330 Fax 011/540250

e.mail: paolo.botasso@libero.it

avv. Paolo Botasso
avv. Alberto Crosetto
avv. Giulio Fumero
avv. Chiara Ambrosino
avv. Enrico Corsano
avv. Emanuela Cischino
avv. Nicola Peretti
dott.ssa Sofia Bussone

**Egregio Signor
Sindaco
del Comune di Limone Piemonte
Via Roma n. 32
12015 LIMONE PIEMONTE**

A mezzo pec: comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it

Saluzzo, 8 maggio 2019

Oggetto: Osservazioni in merito alla variante parziale n. 37 al vigente PRGC del Comune di Limone. Richiesta di valutazione soluzioni alternative.

Ho avuto incarico dai signori Stefano Dalmasso, Maria Dalmasso, Giuseppe Dalmasso, Marianna Dalmasso, Arianna Dalmasso, Anna Margherita Marro, Antonia Giuseppina Beltrando, Antonio Astegiano, Giovanni Battista Astegiano, Bruno Astegiano, Carolina Astegiano, Giuseppe Astegiano, Jean Dalmasso, Joseph Dalmasso, Georges Dalmasso, Anna Dalmasso, Catherine Dalmasso, Elisa Jacqueline Dalmasso e Astegiano Giacomo, i cui terreni sono interessati alla variante in oggetto, di formulare alcune considerazioni sulla variante in oggetto.

Tale variante risulta adottata il 27.7.2018 e, invero, i miei assistiti non hanno formulato osservazioni nel termine assegnato dalla delibera di adozione, ma, ciò nonostante, non essendo stata ancora approvata in via definitiva la variante stessa, si ritiene comunque opportuno formulare alcune osservazioni al fine di valutare soluzioni

alternative compatibili con le legittime aspettative dei privati, evitando così anche il rischio di un contezioso giudiziario.

a. In via preliminare preme rilevare come il procedimento, preordinato all'esproprio, sia originariamente viziato per la mancata comunicazione di avvio del medesimo ai soggetti direttamente interessati, tra cui i miei assistiti.

Invero, è pacifico che in tema di procedimenti espropriativi la comunicazione di avvio del procedimento debba essere fatta direttamente agli interessati e, peraltro, nel caso di specie, non può essere giustificato l'utilizzo dell'avviso pubblico in considerazione dell'esiguo numero di terreni coinvolti.

b. Nel merito, la variante parziale è priva di motivazione con riferimento alla scelta di procedere all'acquisizione dei terreni necessari anziché proseguire con i contratti in essere, consentendo quindi l'utilizzo dei medesimi ai legittimi proprietari nel periodo estivo.

E' pacifico che l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera debba essere temperato con le esigenze e i diritti dei privati, scegliendo quindi soluzioni meno gravose e ugualmente efficaci al perseguimento dell'interesse della Pubblica Amministrazione, quale è quella, appunto, di mantenere i rapporti in essere.

Si chiede, pertanto, in ogni caso, l'accoglimento delle sovraesposte osservazioni, procedendo alla rinnovazione del procedimento e comunicando l'avvio del medesimo ed i conseguenti diritti di partecipazione e eliminando il vincolo preordinato all'esproprio in quanto ingiustificato e non necessario.

Si rappresenta infine come, ancorchè siano ampiamente scaduti i termini per le osservazioni indicati nella delibera di adozione della variante, sussista un generale onere dell'Amministrazione a considerare le memorie dei privati e tenerne conto nella motivazione del provvedimento finale.

Con i miei migliori saluti

avv. Paolo Botasso



L'osservazione NON E' ACCOLTA per le seguenti motivazioni. In primo luogo non si capisce il motivo del riferimento alla prima deliberazione di Consiglio Comunale del 27.07.2018 per la quale viene peraltro dato atto dell'ormai tardiva possibilità di presentazione di osservazioni in quanto i termini sono abbondantemente scaduti, tant'è che è stata effettuata una seconda adozione preliminare con D.C.C. n.14 del 08.04.2019 per la quale la presente osservazione ricadrebbe nel periodo di osservazione; si ritiene comunque di prendere in considerazione quanto espresso in osservazione. In merito alla necessità di dare comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'esproprio di cui al D.P.R.327/01 e s.m.i. si ribadisce la correttezza dell'iter seguito mediante pubblico avviso in quanto il numero dei soggetti coinvolti dal procedimento superava il limite numerico di cinquanta oltre il quale è ammesso l'utilizzo dell'avviso pubblico. In risposta al punto b) si rimarcano le scelte dell'Amministrazione Comunale esplicitate in variante che hanno condotto alle scelte pianificatorie, in particolare si deve poi richiamare il presupposto definito dalla normativa regionale in materia di sport invernali L.R. 2/2009 e s.m.i. e della definizione di vincoli espropriativi per i terreni interessati dalle aree sciabili; medesima considerazione vale per l'impiego delle superfici e i limiti imposti.

COMINCAZIONE NR. 3 PROTOCOLLO NR. 4445 DEL 20/05/2019 PRESENTATA
dagli Avvocati Riccardo Montanaro e Emanuela Ecça per incarico dei loro assistiti ri-
chiamati nell'osservazione stessa

STUDIO LEGALE
MONTANARO E ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

AVV. RICCARDO MONTANARO
AVV. ANGIOLA PEYRANO PEDUSSIA
AVV. CRISTIANA ROMANO
AVV. ANTONELLA INCANDELA
AVV. EMANUELA ECÇA
AVV. LAURA FERRUA MAGLIANI

Torino, 17 maggio 2019

comune.limonepiemonte.cn@legalmat.it
comune@comune.limonepiemonte.it
ediliziaprivata@comune.limonepiemonte.it

Al
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia
Privata
Via Roma, 32
12015 LIMONE PIEMONTE (CN)

e per p.e.

Alla
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello, 165
10122 TORINO

Alla
PROVINCIA DI CUNEO
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO

All'A.S.L. CN1
Via Carlo Boggio, 12
12100 CUNEO

All'A.R.P.A. PIEMONTE
Via Pio VII, 9
10135 TORINO

Alla
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Piazza San Giovanni, 2
10122 TORINO

10122 TORINO - VIA DEL CARMINE, 2
TEL. 011.4369420 - 011.4369544
FAX 011.4369555

R.IVA 08742930010
segreteria@montanaroeassociati.it
studiolegale@pec.montanaroeassociati.it

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - Prot. 0004445 del 20/05/2019 Tit VI Cl. 1 Fasc. 1

segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
protocollo@provincia.cuneo.legalmat.it
protocollo@aslcn1.legalmat.it
protocollo@pec.arpa.piemonte.it
mbac-sabap-al@ma/cert.beniculturali.it

OGG.: Deliberazione del Consiglio Comunale di Limone Piemonte n. 14 del 8 aprile 2019 avente ad oggetto: "Variante parziale n. 37 al P.R.G.C. vigente - Riadozione".
In pubblicazione dal 18 aprile 2019 al 17 giugno 2019.-
Osservazioni.

I sottoscritti Avv.ti Riccardo Montanaro ed Emanuela Ecca, dello Studio Legale Montanaro e Associati, in Torino, via del Carmine, 2, in nome e per conto dei Signori Dalmasso Antonio e Dalmasso Stefano - residenti in Limone Piemonte e proprietari di terreni siti in Limone Piemonte - dai medesimi autorizzati (v. allegato), espongono quanto segue.

Con la D.C.C. n. 14/2019 il Comune di Limone Piemonte ha riadottato la variante parziale n. 37 al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Il Progetto Preliminare della variante n. 37 è costituito dai seguenti elaborati: Relazione, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Relazione per la Valutazione di Incidenza, Fascicolo Osservazioni e Controdeduzioni; Norme di Attuazione e Tabelle di zona; Tavole.

Come da documento di sintesi allegato alla Deliberazione n. 14/2019, la variante in parola risulta finalizzata alla realizzazione di due nuovi invasi per l'accumulo dell'acqua

da impiegare negli impianti di innevamento programmato, all'ampliamento di un bacino esistente nonché alla realizzazione di un nuovo tracciato secondario dell'esistente pista "Olimpionica".

In merito si svolgono le seguenti considerazioni.

1) In ordine al documento allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 8 aprile 2019, recante "Osservazioni e controdeduzioni", si ritiene opportuno osservare e precisare quanto segue.

Con riferimento alla precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2018, avente ad oggetto la "prima" adozione della "variante parziale n. 37 al vigente P.R.G.C.", i Signori Dalmasso Stefano e Dalmasso Antonio presentavano osservazioni in materia ambientale, ex art. 11 e ss. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 7 e ss. L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. 327/2001 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., L.R. Piemonte 56/1977 e s.m.i..

Veniva rilevata la mancanza dei presupposti per la prosecuzione della procedura di variante al P.R.G.C. e si chiedeva di dare corso ai necessari procedimenti relativi alle valutazioni in materia ambientale.

Dette osservazioni, di cui viene dato atto nel fascicolo "Osservazioni e Controdeduzioni" sopra citato, concernevano, infatti, l'interessamento da parte della variante di aree di interesse paesaggistico, vincolate *ex lege*.

Inoltre, evidenziavano la necessità di avviare la Procedura di Incidenza - stante l'interessamento di aree assoggettate a vincolo idrogeologico e ricadenti nel SIC e nella ZPS "Alpi Marittime" IT1160056 - e la doverosa sottoposizione della variante n. 37 alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Risulta che con le Determina n. 46 dell'11 dicembre 2018 e, successivamente, con la Determina n. 15 del 2 aprile 2019, il Comune abbia provveduto ad adottare gli atti necessari per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e della procedura di Valutazione d'Incidenza.

La D.C.C. n. 14/2019, ora in esame, ha ad oggetto la "riadozione" della variante in questione.

Risulta, dunque, non corretta e, soprattutto, fuorviante l'indicazione contenuta nel documento "Osservazioni e controdeduzioni" di non accoglimento delle osservazioni presentate dai Signori Dalmasso, che invece sono risultate, alla prova dei fatti, assolutamente fondate.

Ciò viene rilevato in un'ottica di corretta e trasparente collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

2) Sotto il profilo urbanistico si osserva quanto segue.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2019, nelle premesse, afferma *"che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m. ed i. in quanto h) non modificano gli*

ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti".

Il combinato disposto degli artt. 17, 24 comma 1, punto 3 e 13, comma 7, lett. a) della L.R. Piemonte n. 56/1977 individua tra gli ambiti da salvaguardare all'interno del Piano Regolatore Generale, le aree di interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale ed archeologico, comprese le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004.

Nel caso di specie, risulta pacifico il coinvolgimento di aree di interesse paesaggistico, sottoposte a vincolo *ex lege*, nonché vincolo specifico di cui al D.M. 9 dicembre 1959 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il centro abitato e terreni circostanti del Comune di Limone Piemonte (CN), ex art. 136, comma 1, lett d, D.Lgs. 42/2004, oltre che archeologico.

Di detta circostanza viene dato conto, tra l'altro, nel "Rapporto Preliminare", allegato al Progetto Preliminare della variante parziale di cui alla D.C.C. 14/2019 (pagg. 10, 32 e pagg. 73 e ss.).

Nel "Rapporto preliminare", in particolare, si legge che *"la realizzazione di tutti gli elementi sopra richiamati sarà pertanto subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. e all'Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 42/2004 e s.m.i."*

Si consideri inoltre che la variante n. 37 ha comportato modifiche di carattere normativo alle Norme di Attuazione del P.R.G.C., aventi ad oggetto le aree agricole (v. documento di Sintesi non tecnica).

Tale modifica si è resa necessaria a fronte del previsto consumo di suolo, come visto, di rilevanza paesaggistica e ambientale.

A questo riguardo viene in considerazione la recente L.R. Piemonte n. 16 del 4 ottobre 2018 che impone maggiore attenzione al consumo di suolo e, tra gli altri, agli interventi volti - come nel caso di specie - al cambiamento della natura del suolo (e aventi riflessi sulla impermeabilizzazione).

Quanto rilevato evidenzia l'incidenza degli interventi di cui alla variante in esame sulle disposizioni a tutela e salvaguardia degli ambiti a cui fa riferimento l'art. 17, comma 5, lett. h) della L.R. Piemonte n. 56/1977.

Si ritiene, conseguentemente, che la variante in questione non possa legittimamente essere approvata nella forma di variante parziale, ma debba essere ricondotta tra le varianti strutturali di cui al comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

3) Con riferimento agli aspetti ambientali, si richiama quanto risulta dal "Rapporto Ambientale", che - confermando quanto già rilevato in occasione delle precedenti osservazioni - riconosce che la totalità delle aree

interessate dalla variante ricadono nell'ambito del vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2014, e che la realizzazione di tutti gli interventi dovrà essere subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. e all'Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. 42/2004 e s.m.i. (pag. 32).

Risulta dunque non corretto quanto indicato nella "Relazione per la valutazione di incidenza" (pag. 11) e nel documento recante "Osservazioni e controdeduzioni", dai quali risulta, contraddittoriamente, una riserva di successiva valutazione circa l'eventuale incidenza degli interventi in zone boschive a valenza paesaggistica.

Si osserva che dalla stessa relazione per la valutazione di incidenza si ricava che anche gli interventi di cui alla variante interessanti il SIC/ZSC ZPS "Alpi Marittime", ricadono in aree boschive, individuate ai sensi della vigente normativa forestale e tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142.

Risulta inoltre che, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (citato nella Relazione per la Valutazione di Incidenza), l'area della zona di intervento interessa l'ambiente alpino a dominazione forestale.

Senza entrare nel merito delle valutazioni paesaggistiche, riservate alla competente Autorità, appare evidente e

pacifico il coinvolgimento di aree di interesse paesaggistico, sottoposte a vincolo *ex lege*.

Da dette circostanze risulta non escludibile la sottoposizione degli interventi in parola alla competente Autorità Regionale, per le doverose e compiute valutazioni sotto il profilo paesaggistico ai fini della loro assentibilità. Si tratta di aspetti che non possono essere rimessi alla sede di approvazione del progetto, ma devono essere oggetto di specifica valutazione in sede urbanistica, per mezzo di variante strutturale.

4) Si rileva inoltre la non correttezza di quanto indicato nel Rapporto Ambientale (pag. 73), nel quale viene affermato che la variante *“è stata sottoposta alla fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza”* e che *“a seguito dell’istruttoria è stato determinato che gli interventi proposti non determinano, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat della ZSC IT1160056 Alpi Marittime”*.

Si osserva che:

- le norme in materia non prevedono la *“verifica di assoggettabilità”* a Valutazione di Incidenza”;
- la valutazione d’Incidenza non costituisce un’opzione ma è doverosa, così come risulta dalla Determina n. 15 del 2 aprile 2019 relativa all’affidamento dell’incarico per la

redazione della Valutazione di Incidenza, da svolgersi nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

5) La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo richiedeva, con nota prot. n. 12209 del 1 ottobre 2019, la verifica preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Il Rapporto Ambientale conferma che l'area interessata dalla variante in questione è da considerarsi ad alto rischio archeologico (pag. 67, 79).

Della circostanza in parola non viene dato conto nella D.C.C. n. 14/2019 nella parte in cui fa riferimento ai pareri resi dai Soggetti competenti in materia ambientale.

Si richiede che anche questo aspetto venga fatto oggetto delle procedure previste dalla legge.

* * *

Per quanto considerato, si chiede di revocare il procedimento avviato con la Deliberazione comunale in oggetto, stante la mancanza dei presupposti per l'adozione di una variante parziale.

In ogni caso si chiede che l'Amministrazione comunale dia corso a tutti i procedimenti relativi alle valutazioni in materia ambientale previste dalla Legge.

I sottoscritti, Signori Dalmasso Antonio, nato il 18 maggio 1948 a Limone Piemonte, residente in Limone Piemonte, Via Pietro Chiesa n. 5 e Dalmasso Stefano nato il 12 marzo 1938 a Limone Piemonte, residente in Limone Piemonte, Via Pietro Chiesa n. 5, autorizzano gli Avv.ti Riccardo Montanaro (C.F. MNTRCR57L25A124E) ed Emanuela Ecca (C.F. CCEMNL76H45A479X) dello Studio Legale Montanaro e Associati, in Torino, Via del Carmine 2, alla presentazione delle osservazioni relative alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limone Piemonte n. 14 del 8 aprile 2019 avente ad oggetto: "Variante parziale n. 37 al P.R.G.C. vigente - Riadozione", in pubblicazione dal 18 aprile 2019 al 17 giugno 2019.

In fede.

..... (Dalmasso Antonio)

Dalmasso Antonio

..... (Dalmasso Stefano)

Dalmasso Stefano

L'osservazione NON E' ACCOLTA per le seguenti motivazioni, che seguono l'ordine del documento presentato.

1) In riferimento alla risposta data in resoconto all'osservazione presentata dagli scriventi sulla adozione della D.C.C. n 27 del 27/07/2018 inerente la necessità di attivazione delle procedure in materia ambientale si ribadisce la correttezza dell'iter seguito. Come si evince dalla documentazione di piano prodotta, con la riadozione del progetto preliminare di variante si è dato seguito alle procedure precedentemente avviate già in fase di prima adozione, in quanto l'esito della verifica in materia di VAS e di VI ha determinato la necessità di perseguire gli iter nelle fasi di Valutazione. Tale elemento ha così generato la nuova adozione di un progetto preliminare come sancito dalla normativa regionale; ciò non smentisce in modo alcuno quanto precedentemente assunto agli atti dall'Amministrazione Comunale.

2) In primis occorre evidenziare che, per il riferimento all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.R.45/89 e s.m.i., trattasi di materia differente da quella regolamentata ai sensi dell'art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e pertanto non determina ricadute in merito, se non la necessità di acquisizione di debite autorizzazioni in fase di progettazione delle opere. Medesima considerazione si può avere per il richiamo a vincoli imposti ex lege; tanto più se poi non interessanti l'ambito oggetto di variante quale per esempio il vincolo sul centro abitato di Limone Piemonte. Non si ravvisa per queste ragioni e tanto meno nel combinato disposto normativo degli articoli della LUR richiamati (Art. 17, 24 e 13), alcun contrasto con le limitazioni imposte all'art.17, c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i. per l'applicazione della procedura di variante parziale. A tale ulteriore affermazione pare importante evidenziare come l'art.24 della norma richiamata faccia parte del Titolo IV "Norme per la formazione del Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale" e dunque dettami da rispettare nella formazione dello strumento urbanistico e non direttamente cogenti. Va da sé che se il P.R.G., come nel caso di quello di Limone Piemonte, non indichi una determinata area o bene quale soggetto ad applicazione dell'art.24 richiamato, su di esso non vengano a trovare cogenza le prescrizioni di tale articolo e dunque non scaturiscano successivi vicoli o prescrizioni indirette. Proseguendo nella risposta al medesimo punto dell'osservazione non si ravvisa in modo alcuno l'attinenza del richiamo alla L.R. 16/2018 con l'iter della presente variante in quanto norma di carattere prettamente impostata sulla deroga agli strumenti pianificatori o comunque subordinati ad applicazione mediante variante a questi, pertanto nulla attinenti.

3) In riferimento ai primi rilievi del presente punto si devono innanzitutto rilevare diversi refusi ai riferimenti normativi che corrispondono a norme non esistenti (L.R. 42/2004 e D. Lgs 42 del 22 gennaio 2014), che per l'argomentazione degli oggetti trattati si può comunque addivenire ad una consona lettura dell'osservazione. Si conferma, nuovamente, che, evidentemente, interessando aree sottoposte a vincolo paesaggistico sarà obbligatorio conseguire l'autorizzazione paesaggistica sui singoli progetti delle opere così come l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 per lo "Svicolo idrogeologico" nei casi di movimentazione terra ricadenti nella disciplina. Per quanto attiene la componente paesaggi-

stica “bosco” le procedure valutative ambientali hanno affrontato tale tematica con la scala urbanistica e dunque per le valutazioni competenti alla procedura di variante al P.R.G. seguita. Risulta corretto il successivo rimando, come previsto da legge, alle specifiche valutazioni in materia di “bosco” per l’applicazione della norma regionale di carattere sovraordinato, dunque per le valutazioni di merito con le azioni di compensazioni e quant’altro necessario. Pare essere invece completamente errato il richiamo alla necessità di attivare una procedura a valenza strutturale per il solo fatto di intervenire su aree soggette a vincolo paesaggistico; tale obbligo / condizione non traspare dalla lettura di nessun disposto normativo.

4) In riferimento alla Valutazione di Incidenza l’espressione della compatibilità degli interventi con le misure di tutela delle zone soggette a riconoscimento ZSC, è stata comprovata dall’apposito conseguimento di parere dell’Ente gestore del Sito. Al fine comunque di confutare ogni dubbio in tal senso si è ritenuto di procedere parallelamente alla fase di Valutazione in ambito di VAS anche con quella di VI; a seguito della quale è stato ribadito, dell’Ente Parco preposto alla verifica della documentazione, che gli oggetti di variante risultano essere compatibili con la zona tutelata. Per il conferimento della competenza prevista ex lege al Soggetto Gestore dell’area protette non è più corretto far dunque riferimento alla Regione che non entra più in tali valutazioni; le quali comunque devono essere nuovamente conseguite anche sui singoli progetti presentati interessanti la zona ZSC.

5) Nel quinto punto viene richiamata la prescrizione della Soprintendenza circa la necessità di effettuare le verifiche preventive dell’interesse Archeologico, per le aree interessate da scavi ed in particolare le previsioni dei bacini, non rilevando che tale Ente richiama l’attivazione di tale procedura per le fasi di progettazione degli interventi (si evidenzia un refuso nel richiamare il parere della soprintendenza nella datazione “2019”); tale aspetto è ribadito anche nel secondo parere conseguito sempre dalla Soprintendenza e ripreso nelle integrazioni alle disposizioni specifiche di P.R.G. generate con la variante.

Per le ragioni precedentemente esposte si ribadisce la correttezza dell’iter seguito.

OSSERVAZIONE NR. 4 PROTOCOLLO NR 4380 DEL 16/05/2019
PRESENTATA dalla Società L.I.F.T.spa



IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.p.A.



Limone Piemonte, 15/05/2019

Comune di LIMONE PTE - CN	
Prot. N.	4380/2019
16 MAG 2019	
DI	VI Class. 1 Fin. 1
UOR	E.P. CC. SINDACO

Al Comune di LIMONE PIEMONTE
SERVIZIO TECNICO URBANISTICA
Via Roma 32
12015 LIMONE PIEMONTE (CN)

alla c.a. Arch. Ivan Di Gianbattista

OGGETTO : OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL P.R.G.C. n°37 IN CORSO DI PUBBLICAZIONE

ISTANZA PER

La sottoscritta :

- L.I.F.T. S.p.A. Corrente in Limone Piemonte, Via Roma n. 38 P.iva 02708720046 – per la presente rappresentata dal Sig. DALMASSO Nicola in qualità di Vicepresidente

PREMESSO

Che sarebbe ferma intenzione della scrivente società realizzare una pista forestale per permettere l'accesso ai clienti dello **Chalet Morel** (hotel ubicato a 1.587 mt s.l.m. nel comprensorio sciistico al bordo delle piste da sci) senza interferire con le piste e la relativa normativa che ne disciplina l'uso. Attualmente infatti la "libertà" dei clienti dell'hotel è vincolata agli orari di apertura degli impianti (generalmente 8,30-17,00), alle norme di sicurezza sopra citate, ed alle procedure di sicurezza adottate dalla scrivente società per la battitura delle piste (in particolare per i gatti delle nevi vincolati con il verricello), operazione che generalmente è effettuata in orario post chiusura degli impianti di risalita. Ricordiamo che la normativa cogente per l'esercizio delle piste sciistiche vieta la percorrenza di quest'ultime ai pedoni.

Che attualmente nel caso di malore/infortunio di ospiti e/o lavoratori di tale struttura, occorre gestirlo con personale del soccorso piste durante il normale orario di apertura degli impianti, mentre fuori da questo orario anche i soccorritori (CRI o altri enti preposti, ndr) devono comunque agire interfacciandosi con la scrivente per motivi di incolumità propria (es. gatto delle nevi che sta battendo le piste, vincolato con il verricello: devono esserci una serie di comunicazioni radio e un coordinamento fra soccorritori e personale che svolge lavori di battitura piste). Se invece fosse realizzata tale opera, sia la motoslitte di servizio dello Chalet che la motoslitte della CRI potrebbero permettere al personale medico di raggiungere la persona malata/infortunata e stabilire le eventuali metodologie di evacuazione.

Che il tracciato, che in parte sfrutta una pista peraltro già esistente, è indicato nell'allegata tavola, di fatto può essere anche considerata come una LINEA TAGLIAFUOCO che, se realizzata, contribuirebbe a preservare il patrimonio boschivo nel caso di incendi. Va da se che la larghezza di tale pista dev'essere compatibile con l'impiego del gatto delle nevi che deve compattare il manto nevoso per renderlo transitabile.

Che tale opera rappresenterebbe anche un valore aggiunto, offrendo una seconda via di raggiungimento della località "Monte Morel" dalla frazione Panice Soprana (possibile itinerario escursionistico e/o ciclo-escursionistico o

Sede sociale: via Roma, 38 - 12015 Limone P.te (CN)
Tel. 0171/282854 - Fax: 0171/285584
Site internet: www.lifitspa.com

Capitale sociale: € 650.000,00 int. versato
Registro Imp. Cuneo e.c.t. : 02708720046
e-mail: info@lifitspa.com



IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.p.A.



escursioni con le ciaspole) o potrebbe essere "interpretata" come scorciatoia per escursionisti e per gli utenti di mountainbike per evitare il traffico della strada comunale e anche una futuribile alternativa al tracciato del percorso medio-fondo della gara di mountainbike "La via del sale".

Che il tracciato ipotizzato ricade in **area agricola produttiva**, denominata dal P.R.G.C. con "E" (e non come "E3" comprensorio sciabile. Ndr); tale ubicazione implica delle limitazioni che ostano la scrivente ed in particolare quelle di cui al punto 9 dell'Art.20 che di seguito alleghiamo testualmente :

9 Ai soggetti che svolgono l'attività di alpeggio è consentita, previa specifica autorizzazione comunale, l'installazione di strutture accessorie, atte a soddisfare i bisogni connessi alla pastorizia (quali ad esempio ricovero personale, raccolta e lavorazione del latte o per esigenze igienico - sanitarie), con carattere provvisorio, avente temporalità legata alla durata delle concessioni degli alpeggi alle quali sono di servizio, nella misura massima di mq. 50,00 di SUL e con obbligo di realizzare la copertura a due falde aventi altezza massima alla gronda di mt. 2,50 e mt.3,50 al coimo; si richiede di impiegare tipologie costruttive preferibilmente a "secco", con limitate opere edilizie fatte in opera che non siano particolarmente necessarie a fini della stabilità e sicurezza (per i materiali si rimanda al R.E. ricercando un ottimale inserimento ambientale), e di verificare le più idonee localizzazioni atte a non ostacolare le visuali e viste individuate nel P.P.R.. Dato il carattere di precarietà tali strutture potranno, qualora non vi siano alternative localizzative, essere ubicate anche all'interno delle fasce di rispetto stradali previa autorizzazione dell'ente competente. Si richiede che vengano adottati accorgimenti estetico - mitigativi tali da garantire un adeguato inserimento ambientale - paesaggistico. E' altresì assentita, a servizio di tali strutture, la realizzazione (mediante permesso di costruire convenzionato all'interno del quale dimostrare la regolarità normativo / amministrativa inerente la conduzione dell'alpeggio, le modalità di intervento, gli utilizzi, gli eventuali ripristini richiesti, la fidejussione a garanzia dei lavori e quanto valutato dalla Giunta Comunale) di viabilità di accesso avendo cura di ridurre al minimo indispensabile la movimentazione del terreno senza possibilità di finitura del manto con asfalto. Si richiede che venga prevista in sede di rilascio di titolo autorizzativo apposita fidejussione al fine di garantire la rimozione delle strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi qualora il proponente risulti inadempiente. Qualora sia dimostrata l'impossibilità alternativa di localizzazione e si debba intervenire all'interno delle altre zone agricole individuate dal P.R.G. è richiesta una specifica valutazione ed autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; in ogni caso è fatto obbligo del rispetto delle distanze minime previste da legge per le strutture legate alla pratica dello sci.

RICHIEDONO

Che nella prossima variante parziale di P.R.G.C venga concessa alla LIFT spa una deroga tale da permettere la realizzazione dell'opera di cui sopra, nel pieno rispetto delle Vs. eventuali prescrizioni e sperando di aver fornito valide argomentazioni per il benevolo accoglimento della presente richiesta.

ALLEGATI :


- _Tavola con tracciato pista e proprietà catastali della scrivente società e di terzi
- _Estratto vigente PRGC della zona interessata

Per la LIFT SpA IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.p.A.
Via Roma, 38 -
12018 LIMONETA PIA (CN)
Tel. 0171/928594

Sede sociale: Via Roma, 38 - 12018 Limone P.R. (CN)
Tel. 0171/928594 - Fax 0171/928594
Site internet: www.limonebianca.it

Capitale sociale: 6.863.986,01 - n. virtuale
Registro Imp. Cuneo n. s.f. - 02/01970046
e-mail: info@limonebianca.it





L'osservazione NON E' ACCOLTA per quanto di seguito esplicitato.

La motivazione del non accoglimento dell'osservazione è determinata di fatto dalla sua non pertinenza con la variante parziale n.37 in quanto non tratta alcun oggetto di modifica; pertanto l'individuazione dell'area si configurerebbe come nuova previsione e dunque necessitando della riattivazione di iter già svolti e conclusi o che terminano con la presente fase procedurale (esempio procedura di V.A.S. e pubblicazioni). Per tale motivazione l'Amministrazione Comunale, intendendo dare corso alla presente variante nel suo iter "classico", senza dilatazioni delle tempistiche, ritiene di proseguire con le scelte pianificatorie affrontate nelle fasi di V.A.S. e Progetto Preliminare.

OSSERVAZIONE NR. 5 PROTOCOLLO NR 5140 DEL 07/06/2019
PRESENTATA dalla PROVINCIA DI CUNEO DET. DIR. 948 DEL 04/06/2019

La Provincia di Cuneo, nell'esprimere il proprio parere di competenza ai sensi del c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., con il quale ha dichiarato ed accertato la compatibilità della presente variante con il P.T.C.P. nonché il rispetto dei requisiti richiesti per la classificazione del procedimento quale parziale, ha ritenuto opportuno evidenziare aspetti prettamente di valenza generale ed altri specifici su singoli oggetti di variante.

L'osservazione E' ACCOLTA. In merito al Settore Viabilità si prende atto della non presentazione di osservazioni. Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali; viene poi ancora preso atto delle informazioni di carattere generale fornite sulle caratteristiche delle zone interessate e dei riferimenti agli strumenti di pianificazione sovraordinata. Per quanto attiene ai rilievi specifici si precisa quanto segue. Per quanto riguarda l'ampliamento del tracciato della pista "Olimpionica" si ribadisce la volontà programmatica dell'Amministrazione Comunale che ritiene l'opera necessaria per una maggiore fruizione di tale percorso rimandando agli approfondimenti fatti in ambito di VAS per l'interessamento di eventuali zone boscate, per le quali comunque si sono introdotti specifici accorgimenti normativi previsti dal P.R.R. da applicare in sede di progettazione dell'opera per l'eventuale interessamento di tali ambiti e comunque in tal caso richiamando l'attivazione delle procedure di legge. In riferimento ai bacini idrici valgono le medesime considerazioni pocanzi effettuate per l'intervento inerente la modifica del tracciato della Pista "Olimpica". Per quanto attiene al punto a) si evidenzia come la modifica risulti essere estremamente circoscritta ad uno specifico ambito territoriale e su questo ad alcune determinate attività consentite che debbono rispondere a precisi requisiti; pertanto la modifica, come successo in passato nella stessa zonizzazione urbanistica, si ritiene compatibile con la procedura di variante parziale. L'Amministrazione ha comunque ritenuto di circostanziare ulteriormente l'applicazione territoriale della norma, dunque la sua ricaduta sullo strumento urbanistico, prevedendone l'impiego per un singolo caso indicato in

cartografia. Per questo motivo si sono rispettati in modo inequivocabile i limiti imposti ex lege per l'applicazione della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per quanto attiene al rispetto dei medesimi limiti per la previsione ricadente in ambito R2 si evidenzia come il richiamo dell'Ufficio Provinciale scrivente all'art.24 della L.U.R. risulti essere evidentemente erroneo. Si rimarca il parere favorevole espresso dall'ufficio controllo emissioni ed energia; in merito al contributo dell'Ufficio Acque si acquisiscono le informazioni fornite afferenti ai richiami di normative vigenti e recependo in norma il richiamo circa la richiesta di nuove autorizzazioni al prelievo dell'acqua.